

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N</sup> 1685

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIASINI, LA MALFA UGO, MAMMI', AGNELLI SUSANNA,  
ASCARI RACCAGNI, BANDIERA, BATTAGLIA, BOGI,  
BUCALOSSI, COMPAGNA, DEL PENNINO, GUNNELLA,  
LA MALFA GIORGIO, ROBALDO**

*Presentata il 28 luglio 1977*

### Legge-quadro per l'istituzione dei comprensori

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attuazione dell'ordinamento regionale ha riproposto con urgenza una serie di problemi attinenti alla riorganizzazione del « potere locale » che si erano manifestati fin dal primo costituirsi dell'Italia in Nazione

Contestualmente la necessità di rendere operante il metodo della programmazione come metodo primario di gestione degli apparati pubblici, ha introdotto aspetti e tematiche nuove anch'esse incentrate sul presupposto di una ridefinizione e ristrutturazione di tutti gli apparati amministrativi operanti a livello " locale " Si rileva infatti che la dimensione comunale non rappresenta più la circoscrizione idonea per lo svolgimento della maggior parte dei servizi che pure sono di competenza del comune, che la pianificazione del territorio è concepibile soltanto a livello sovra-comunale, che i livelli di governo attuali sono del tutto inadeguati a gestire lo sviluppo locale in conseguenza di una serie di fatti che hanno fortemente influito, nel corso del tempo,

sulle istituzioni comunali lo sviluppo demografico ed edificatorio, la mobilità fra luogo di residenza e luogo di lavoro, il mutamento dei modelli di consumo e di comportamento, che hanno reso sempre più evidente l'inadeguatezza della dimensione comunale relativamente all'organizzazione urbanistica e del territorio, ed alla politica dei servizi, delle infrastrutture e della spesa pubblica. Si rileva anche che esistono imprescindibili esigenze di funzionalità, da valutarsi in maniera adeguata, che si manifestano frequentemente sotto il profilo della necessaria unificazione di apparati tecnici separati e dispersi e, quindi, in definitiva, come esigenze di accentramento tecnico, al fine di rinvenire il livello ottimale per la proficua gestione di un determinato servizio

Dunque, proprio nel momento in cui la società chiede un supplemento di democrazia, il comune, che è pur sempre il principale livello di decentramento territoriale democratico, appare per certi aspetti scarsa-

mente « praticabile », mentre la Costituzione, anche attraverso la previsione delle regioni, ha inteso operare una decisa rivalutazione delle autonomie locali.

Questo obiettivo di rivalutazione e sviluppo deve essere perseguito; altrimenti, basandosi sul fatto, inequivocabile, che al momento attuale gli enti autonomi locali non sono in condizione di svolgere una serie di attività e di servizi, l'attuazione delle regioni verrebbe a costituire la causa di un ulteriore impoverimento delle autonomie locali, a conferma di una radicata caratteristica della nostra storia amministrativa.

Su tale situazione si innesta l'ormai generalizzata tendenza all'abolizione della provincia e l'acquisita coscienza della necessità di costituire nuovi strumenti di amministrazione locale con i quali venga privilegiato il momento della programmazione. Nel sistema dell'amministrazione locale mancano, infatti, strumenti di programmazione e di governo di livello e dimensione adeguati.

La proliferazione di strutture amministrative di livello intermedio, variamente configurate, ma caratterizzate tutte dalla ricerca di dimensioni diverse da quelle comunali e provinciali per l'esercizio efficiente di attività di programmazione e/o di gestione di servizi e interventi pubblici, è di per sé significativa di tale esigenza.

Queste strutture amministrative, già definibili (e talvolta definite) comprensoriali, individuate per lo più in relazione alle esigenze proprie di ciascun tipo di attività, servizio o intervento, e incidenti su ambiti territoriali non coincidenti con quelli propri di altre strutture amministrative intermedie, rischiano di accentuare la prevalenza di logiche di tipo settoriale a danno del coordinamento e della programmazione; manifestano inoltre effetti disgreganti sulla partecipazione democratica e favoriscono lo sganciamento delle strutture amministrative dalla direzione e dal controllo democratico delle istituzioni rappresentative locali e la loro costituzione in corpi separati.

#### *Comprensorio come ente non territoriale.*

Nasce quindi l'esigenza di superare le difficoltà e di risolvere i problemi mediante l'istituzione dei comprensori.

L'analisi delle funzioni attribuite ai comprensori rivela alcune preoccupazioni fondamentali: quella del rilancio affettivo della

programmazione regionale; quella della ripresa della collaborazione fra regioni ed enti locali; quella dell'armonizzazione (e, tendenzialmente, dell'unificazione) dei diversi livelli di programmazione locale, procedendo al coordinamento delle attività e degli interventi ancora dispersi tra strutture molteplici e non sempre coordinate; quella, infine, dell'adeguamento dei livelli territoriali di erogazione dei servizi.

La costituzione di nuovi enti, per quanto di ridotte dimensioni essi possano essere, comporta un rilevante aggravio per l'intera nazione.

Ciò rende necessario limitare il più possibile i livelli locali di amministrazione pubblica, ponendo in essere fra l'altro i presupposti per una loro unificazione. Due soli livelli di amministrazione locale, in cui enti rappresentativi di comunità che democraticamente ne eleggono gli organi assicurino una rappresentanza degli interessi della collettività medesima, sembrano essere sufficienti.

Certamente, tuttavia, in considerazione della varia natura degli enti locali, e in particolare dei comuni, e dei loro compiti, e l'impossibilità di una loro riduzione di unità, appare essenziale prevedere la costituzione di strutture tendenzialmente uniformi nell'intero territorio nazionale che, a livelli ottimali (da definire con legge regionale) operino come centri di programmazione e di sviluppo di un pluralità di funzioni e di servizi di interesse locale.

In questo contesto si tratta non di costituire un ente assimilabile alla provincia o al comune, ma di porre le premesse per la costituzione di strutture non solo di tipo nuovo, ma che rappresentano soprattutto un modo nuovo di amministrare.

Ove si considerino infatti le esigenze da soddisfare, la scelta deve indirizzarsi ad enti non omogenei agli enti territoriali già esistenti. Poiché l'obiettivo è quello di creare una struttura elastica in cui gli aspetti programmatori tecnici gravitazionali siano predominanti, il comprensorio non può essere ente comunitario. Esso non può assumere, almeno in via diretta, il compito di soddisfare gli interessi molteplici e generali di ciascun membro di una collettività e della collettività medesima; deve piuttosto consentire la possibilità di esercitare determinate scelte che presuppongono da un canto un programma ed un preventiva attività

di accertamento, di preparazione e di studio, dall'altro la capacità di svolgere funzioni di indirizzo e di coordinamento nel governo del territorio e dei servizi.

*Comprensorio come ente di secondo grado.*

In questo senso il comprensorio deve essere costituito come ente di secondo grado, poiché rappresenta il momento di unificazione di enti rappresentativi di collettività locali che hanno occasione e possibilità di esprimere la propria volontà e le proprie esigenze attraverso le proprie rappresentanze negli organi di governo del comprensorio.

Se quindi si può parlare del comprensorio come termine di riferimento di ogni attività a livello locale sovracomunale deve essere anche chiaro che in esso si riconoscono, filtrate nei loro rappresentanti, le collettività comunali di base.

Non si tratta di dar vita ad enti il cui compito precipuo sia quello dell'interpretazione degli interessi e dei bisogni di una collettività, quanto di costituire strutture, di sicura derivazione democratica che, con riferimento ai programmi della regione, all'elaborazione dei quali debbono essere chiamati largamente a partecipare, ed alle esigenze della collettività, garantiscano nella realtà effettiva il rispetto dei programmi e la loro attuazione; la coerente utilizzazione delle risorse; gli indirizzi e il coordinamento degli interventi degli enti locali, ora profondamente disorganici e carenti di collegamento.

È per questo che l'idea di costituire cosiddette province-comprensorio è da respingersi. Al di là dello stratagemma verbale, idoneo unicamente ad evitare il ricorso ad una legge costituzionale, non vi sarebbe nulla di nuovo. I problemi che si intendono risolvere, infatti, con la istituzione dei comprensori non consistono certamente nella sola modificazione degli ambiti territoriali o nell'ampliamento delle funzioni delle province.

Debbono essere soddisfatte esigenze che i modi tradizionali di azione e gli enti tradizionali, anche se rivestiti di nuovo, non sono stati e non sarebbero in grado di soddisfare.

Partire da un corretto presupposto, e cioè che regione ed enti autonomi non

possono essere considerati entità separate, ma modi di essere dell'organizzazione della unica collettività regionale, in una prospettiva di collegamento e di coordinamento, comporta l'esigenza di definire nel contempo un organico schema di distribuzione delle funzioni, tale da determinare il ruolo spettante a ciascuno dei livelli di governo. Ma questa constatazione e quella connessa ad essa, e cioè che la regione deve operare attraverso gli strumenti ed i metodi della programmazione, se evidenzia la necessità di una serie di strutture con competenze di carattere plurisetoriale in grado di coordinare l'azione pubblica per lo sviluppo economico sociale in ambiti territoriali predeterminati, non comporta affatto la costituzione di nuovi enti territoriali a carattere politico rappresentativo diretto.

Anzi, poiché si tratta principalmente di organizzare lo svolgimento di una serie di funzioni che trovano nell'ente comune il termine principale di riferimento, deve ritenersi che l'espressione degli interessi delle collettività rappresentate non sia il problema di maggior rilevanza. Il rapporto con le collettività passa attraverso i comuni, mentre gli organi rappresentativi del comprensorio portano a livello regionale le esigenze delle comunità decantandole, coordinandole razionalmente e garantendo le condizioni per provvedere in modo ottimale al soddisfacimento degli interessi collettivi.

Queste esigenze sussistono anche perché le regioni operano in modo qualitativamente diverso rispetto al passato ed uno strumento di raccordo, omogeneo quanto al tipo di attività alla regione, ma connesso nello stesso tempo ai comuni, si rende necessario.

*Comprensorio ed autonomia comunale.*

Una omogeneizzazione fra comprensorio e comune, basata sul fatto che al primo farebbero capo servizi di area ampia (servizi cosiddetti reali) ed al secondo servizi di area ristretta (servizi cosiddetti personali), appare artificiale.

La promozione e la programmazione esprimono fondamentalmente l'esigenza di amministrare in modi nuovi. Una omogeneità fittizia non tiene conto di questa esigenza. Se si vuole effettivamente che il comprensorio costituisca una proiezione su scala più ampia dei comuni, ai quali do-

vrebbe assicurare la concreta possibilità di esercizio di una serie di funzioni, non appare corretta la costituzione di un ente territoriale di tipo tradizionale, che inevitabilmente verrebbe a contrapporsi al comune medesimo, in un presumibile scontro tutto basato sulla preferenza nella gestione dei servizi: scontro che non si è avuto tra comune e provincia per la sostanziale diversità delle funzioni. È sufficiente che un solo ente sia designato alla tutela di tutti gli interessi della collettività della quale esprime quindi fino in fondo la politica. È questo un problema non tecnico, ma politico, poichè occorre riconoscere che non è con il comprensorio che si risolvono i problemi della partecipazione a livello locale. D'altra parte il prezzo da pagare per una forte autorità politica verso le comunità sarebbe troppo alto, vale a dire il sacrificio dei comuni. E sorge anzi il sospetto che la costituzione di comprensori omogenei ai comuni sia il primo atto di una loro demolizione. Certamente i comuni non possono costituire l'unità di base della programmazione regionale; possono esserlo invece i comprensori, per i quali, dunque, si pone un problema di collegamento con i comuni dei quali debbono costituire il quadro di riferimento per ogni intervento e per la gestione dei servizi. Il livello di governo inter-regionale dovrebbe ridursi al comprensorio. Il comune, infatti, non è soltanto un livello di governo in senso proprio, ma soprattutto un livello di gestione. Questa esigenza di unità e di coordinamento non può essere affidata alla volontà degli enti, come invece avverrebbe con la costituzione di un ente omogeneo al comune, nel quale l'elezione diretta favorirebbe la separazione, ma deve essere la logica conseguenza delle norme che ne disciplineranno struttura e funzioni.

Se è vero che per una struttura direttamente gestionale il criterio di determinazione territoriale deve tener conto della coincidenza fra ambito territoriale e comunità alla quale si riferiscono gli interessi oggetto di amministrazione, il criterio che deve presiedere alla costituzione del comprensorio è di carattere gravitazionale e deve far riferimento alle esigenze, alle funzioni ed ai caratteri dei comuni considerati.

D'altra parte tre ente territoriali, cui debbono aggiungersi i quartieri, sono troppi.

Il collegamento fra queste strutture è troppo difficoltoso perchè, se rappresentati-

ve di interessi generali e ad elezione diretta, esse tendono ad individuare da sé determinate vocazioni e fondano questa loro esigenza sulla constatazione che esiste una comunità da servire, di cui esse sono gli esponenti politici esterni. Ed è questo un pericolo ben maggiore del vantaggio che per alcuni comporterebbe l'elezione diretta, che dovrebbe dare il senso dell'appartenenza alla collettività comprensoriale. Ma le cose stanno in termini diversi. Non si tratta infatti di aggiungere, ma di sostituire e di introdurre qualche cosa di nuovo.

Poiché l'ente comune rappresenta la cellula fondamentale della vita locale e poichè — soprattutto sotto il profilo della programmazione, della tutela e della gestione dei servizi — il livello comunale è impraticabile e quello regionale troppo distante, si tratta di dar vita ad enti la cui funzione precipua sia quella di razionalizzare e coordinare le scelte dei comuni rispetto ai programmi regionali e di consentire loro l'espletamento di attività e di servizi altrimenti non esercitabili, ma senza passare sulla loro testa, comprimendone funzioni, rappresentatività ed autonomia.

#### *Snellezza delle strutture comprensoriali.*

Ciò può appunto avvenire solo se si concepisce, come è nella nostra proposta, un comprensorio con precipue funzioni di coordinamento e di programmazione, con strutture agili e flessibili, adattabili alle multiformi e variabili realtà locali.

In sostanza il comprensorio dovrebbe svolgere fundamentalmente funzioni amministrative operative limitatamente all'adozione di provvedimenti di carattere normativo o generale, e per quel che riguarda la gestione di servizi essa non dovrebbe avvenire in via diretta, ma attraverso aziende comprensoriali ad autonoma gestione, nelle quali dovrebbero confluire le aziende municipalizzate, consorziali ed intercomunali già esistenti.

Naturalmente, in casi particolari e specie quando si tratti di far fronte ad attività mono o micro funzionali, tali aziende potrebbero agevolmente articolarsi in dimensioni infra o sopra comprensoriali, adeguando lo strumento gestionale alla continua evoluzione socio-economica delle comunità locali.

Del resto gli incontestabili vantaggi che siffatta struttura offrirà in termini di efficienza, rapidità ed economicità non si realizzerebbero con il sacrificio di presunte esigenze di democraticità, che non attengono certamente al momento tecnico-operativo, che è quello proprio dell'azienda comprensoriale, bensì al momento politico-decisionale, che si svolge e trova salda garanzia in sede di formazione, organizzazione e funzionamento del comprensorio, all'interno dei cui organi i fini settoriali e particolari debbono trovare una valutazione ed un componimento complessivi.

Quanto detto consente un semplice cenno ai singoli articoli della presente proposta.

I primi tre articoli definiscono i caratteri del comprensorio, che viene proposto come ente locale non territoriale, con funzioni di programmazione, di indirizzo e di governo del territorio e dei servizi pubblici della collettività (a questi caratteri si collegano ulteriori disposizioni negli articoli 5 e 7).

L'articolo 4 definisce i caratteri della programmazione comprensoriale, rispettosa dell'autonomia comunale e strettamente legata a quella regionale.

L'articolo 5 rimette al potere normativo delle regioni il compito di definire i limiti territoriali del comprensorio, i modi di elezione dei suoi organi e la sua struttura interna entro alcuni principi quadro, contenuti nei successivi articoli 6, 7, 8, 9.

L'articolo 10 evidenzia l'esiguità delle strutture burocratiche del comprensorio, in considerazione della estrema riduzione di funzioni operative e della esistenza delle aziende comprensoriali come strutture autonome.

L'articolo 11 prevede la possibilità di forme collaborative anche infra o ultra comprensoriali.

Negli articoli 12 e 13 vengono previste le aree metropolitane, che hanno certamente aspetto peculiari, che vengono integralmente rimesse, quanto alla loro disciplina, a leggi statali da emanarsi.

Nell'articolo 14, stante la natura dei comprensori, il controllo sulla loro attività è previsto come controllo di sola legittimità ed esercitabile sui soli atti aventi una idoneità a comprimere o ledere le sfere giuridiche di singoli o di gruppi.

L'articolo 15 dispone la soppressione delle comunità montane ed il trasferimento ai comprensori delle funzioni, del personale e dei mezzi finanziari relativi.

L'articolo 16 riguarda l'autonomia finanziaria del comprensorio, alquanto ridotta in considerazione delle sue caratteristiche, che viene definita con legge nell'ambito del piano di sviluppo regionale.

Da ultimo, nell'articolo 17 è contenuta la norma transitoria relativamente ai limiti temporali entro i quali debbono essere emanate le leggi regionali istitutive dei comprensori o l'adeguamento di quelle esistenti ai principi fissati nella presente proposta di legge.

Onorevoli Colleghi! È nota la situazione che si sta determinando per effetto di iniziative assunte dalle varie regioni per la istituzione di organismi di natura comprensoriale, le quali vengono realizzate in assenza di ogni quadro di riferimento legislativo nazionale.

Di fronte a questa situazione riteniamo che sia non solo necessaria ma improcrastinabile una legge-quadro, quale quella che noi proponiamo, e pertanto ci auguriamo che essa possa incontrare il più vasto consenso delle forze parlamentari, in modo che essa possa concludere al più presto il suo iter legislativo.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

In ogni regione vengono istituiti con legge regionale i comprensori, enti locali non territoriali, con compiti di programmazione economica; di pianificazione e sviluppo del territorio e degli interventi pubblici; di promozione ed indirizzo dei servizi pubblici comprensoriali esercitati mediante le aziende di cui al successivo articolo 10.

### ART. 2.

Il comprensorio determina, nell'ambito dei piani regionali, le linee dello sviluppo economico-sociale e gli indirizzi generali della spesa pubblica dei comuni in esso compresi e, in attuazione di questi, disciplina l'uso del territorio e predispone, operando le necessarie fusioni e concentrazioni, i servizi pubblici di interesse della collettività comprensoriale.

### ART. 3.

Il comprensorio costituisce l'unità di base della programmazione territoriale finanziaria e socio-economica. A tal fine esso, nei modi stabiliti con legge della Repubblica:

a) concorre alla determinazione dei programmi economici e dei piani pluriennali e di settore della regione, raccogliendo e coordinando le proposte dei comuni;

b) predispone ed approva, nel quadro dei piani regionali, i programmi pluriennali di spesa e di investimento, i programmi territoriali ed economici ed i piani settoriali del comprensorio, sulla base delle proposte e delle successive osservazioni dei comuni, e li sottopone alla approvazione del consiglio regionale. Rientrano fra i piani settoriali i piani agricoli, il piano dei trasporti pubblici e della viabilità, i piani commerciali, il piano dei servizi sociali e sanitari, il piano delle infrastrutture scolastiche.

I programmi rappresentano il necessario quadro di riferimento dell'azione dei comprensori, dei comuni e delle altre amministrazioni locali che intervengono nel relativo ambito territoriale.

Alle delimitazioni territoriali dei comprensori dovranno rapportarsi tutte le articolazioni amministrative locali e periferiche riguardanti le materie di competenza regionale e quelle ad esse connesse.

ART. 4.

Spetta al comprensorio, in base alle norme contenute nella presente legge, nella legge istitutiva e nelle altre leggi della Repubblica, in coerenza con le scelte della regione:

- a) determinare la disciplina e la gestione del territorio;
- b) programmare lo sviluppo economico e sociale delle collettività locali;
- c) programmare la spesa pubblica locale, anche attraverso la predisposizione di piani pluriennali;
- d) organizzare la gestione di tutti i servizi che per ambito territoriale, per natura, o per dimensioni, non sono espressamente esercitabili dai comuni e non sono espressamente riservati dalle leggi allo Stato o alle regioni.

ART. 5.

I limiti territoriali di ciascun comprensorio sono determinati con legge regionale, tenendo conto del fatto che, ad eccezione dei comprensori montani, la popolazione in esso residente non deve essere inferiore a 200.000 abitanti. Con la medesima legge la regione provvede anche a determinare la sede del consiglio comprensoriale, il numero dei suoi componenti ed i rapporti fra gli organi di governo del medesimo. La legge regionale determina altresì quali funzioni di competenza regionale delegate ai comuni o ad altri enti locali debbano essere coordinate dal comprensorio e quali fra quelle attribuite ai comuni debbano essere coordinate a livello comprensoriale, al fine di ottenere l'efficienza dell'azione amministrativa e di favorire il riassetto territoriale dell'amministrazione locale.

**ART. 6.**

Ogni comprensorio ha i seguenti organi:

- a) Il Consiglio;
- b) Il Comitato comprensoriale;
- c) Il Presidente del comprensorio.

**ART. 7.**

I membri del Consiglio, in misura non inferiore a 30 e non superiore a 60, sono designati dall'assemblea dei consiglieri dei comuni del comprensorio fra i cittadini in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere comunale. Le modalità di designazione sono stabilite con legge regionale, in modo da assicurare ai gruppi politici presenti nell'assemblea dei consiglieri una rappresentanza proporzionale alla percentuale dei voti conseguiti nelle elezioni regionali, limitatamente al territorio comprensoriale.

La legge regionale deve comunque assicurare la rappresentanza dei gruppi politici che, pur non avendo presentato proprie liste alle elezioni regionali, abbiano conseguito, alle elezioni comunali nell'ambito dei comuni del comprensorio, una percentuale di voti non inferiore a quella dell'ultimo dei gruppi politici presenti nelle elezioni regionali.

**ART. 8.**

Il Consiglio comprensoriale nomina a maggioranza assoluta il Presidente del comprensorio ed i componenti del Comitato comprensoriale in numero non inferiore a 5 e non superiore a 10.

**ART. 9.**

Spetta al Consiglio comprensoriale, a norma delle leggi regionali, assumere le deliberazioni relative all'approvazione dei regolamenti, dei piani e dei programmi comprensoriali, nonché l'adozione di direttive aventi carattere generale.

**ART. 10.**

L'amministrazione comprensoriale si articola in uffici di programma ed in aziende comprensoriali ad autonoma gestione,



tra loro coordinati, in modo da assicurare il livello ottimale e l'efficienza economica dei servizi, nonché la piena pubblicità dei procedimenti ed atti amministrativi.

Le aziende comprensoriali sono costituite con deliberazione del comprensorio.

In esse possono confluire e fondersi, a seguito di determinazioni assunte dagli organi competenti, le aziende municipalizzate, consorziali, intercomunali.

Lo Stato e le regioni con legge possono prevedere mezzi idonei ad incentivarne le funzioni, anche destinando ad esse l'erogazione di contributi o benefici finanziari.

#### ART. 11.

Nel quadro delle leggi statali, più comuni o comprensori, anche appartenenti a regioni diverse, possono stabilire tra loro forme di collaborazione al fine di conseguire un migliore svolgimento delle proprie funzioni.

#### ART. 12.

Con apposite leggi della Repubblica verranno individuati e disciplinati i territori metropolitani, cui vengono attribuite condizioni particolari di autonomia.

Nelle aree metropolitane l'amministrazione locale si organizza sulla base di una distribuzione di funzioni che tiene conto della particolare concentrazione della popolazione sul territorio e della peculiarità delle altre condizioni locali.

#### ART. 13.

Si considerano aree metropolitane le zone del territorio nazionale che presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche:

a) abbiano, in base ai risultati dello ultimo censimento, una popolazione residente non inferiore al milione di abitanti ed una densità di insediamento non inferiore a 1000 abitanti per chilometro quadrato;

b) siano caratterizzate dall'aggregazione intorno ad un comune di almeno 500.000 abitanti di più centri urbani aventi tra loro continuità di insediamenti e rapporti di integrazione in ordine alle attività economiche ed ai servizi essenziali della vita sociale.

I compiti e le funzioni dei comuni compresi nelle aree metropolitane sono definiti

con le leggi della Repubblica istitutive delle medesime.

ART. 14.

Il controllo sull'attività del comprensorio viene esercitato dal comitato di controllo previsto dall'articolo 55 della legge 10 febbraio 1953, n. 162, e successive modificazioni.

Il comitato esercita il controllo di legittimità sugli atti deliberativi aventi rilevanza esterna emanati dal comprensorio ed il controllo di merito soltanto al fine di accertarne la coerenza economico-finanziaria con il bilancio e con gli obiettivi programmatici.

Con legge regionale sono disciplinati i controlli anche ispettivi, volti ad accertare l'efficienza gestionale dell'attività delle aziende comprensoriali.

ART. 15.

Con effetto dalla data di insediamento degli organi comprensoriali sono soppresse le comunità montane istituite ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

La legge regionale istitutiva dei comprensori disciplina il trasferimento delle funzioni, del personale e dei mezzi, ivi compresi quelli derivanti dalla legislazione speciale a favore della montagna, dalle comunità montane ai comprensori, dettando, ove necessario, nel rispetto della presente legge, norme per la loro riorganizzazione.

ART. 16.

Le spese per il funzionamento degli organi degli uffici del comprensorio sono iscritte nel bilancio regionale.

Il finanziamento dei piani e dei programmi comprensoriali di cui alla lettera b) dell'articolo 3 della presente legge è stabilito con legge nell'ambito del piano di sviluppo regionale.

ART. 17.

Entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge e nel rispetto della medesima, le Regioni sono tenute ad emanare le leggi istitutive dei comprensori, ovvero ad adeguare ad essa le leggi regionali esistenti.